

Sentenza della Corte costituzionale n. 239/2015

Materia: bilancio e finanza pubblica, autonomia finanziaria delle Regioni.

Parametri invocati: articoli 117, terzo comma, e 119 della Costituzione principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 della Costituzione.

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale.

Ricorrenti: Regioni autonome Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Friuli-Venezia Giulia, Province autonome di Bolzano e di Trento e Regione siciliana.

Oggetto: svariate disposizioni della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014) e, fra queste, l'articolo 1, comma 481.

Esito: cassazione della materia del contendere, inammissibilità.

Le Regioni autonome Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Friuli-Venezia Giulia, le Province autonome di Trento e di Bolzano e la Regione siciliana hanno promosso questione di legittimità costituzionale di svariate disposizioni della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014) e, fra queste, dell'articolo 1, comma 481. La predetta norma è impugnata da tutte le ricorrenti nella parte in cui impone anche alle Regioni ad autonomia speciale ed alle Province autonome una riduzione del fabbisogno finanziario del Servizio sanitario nazionale, stabilendo che le medesime *“assicurano il concorso di cui al presente comma mediante le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42”*, ad esclusione della Regione siciliana, e che *“fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto articolo 27”*, l'importo del concorso finanziario è annualmente accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali. Il citato articolo 1, comma 481, secondo la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, sarebbe manifestamente lesivo dell'autonomia organizzativa e finanziaria regionale e inciderebbe sulle entità delle compartecipazioni valdostane ai tributi erariali, in violazione dello Statuto speciale che attribuisce in via esclusiva alla normativa di attuazione statutaria tale compito. Esso, infine, violerebbe sia il principio di leale collaborazione di cui agli articoli 5 e 120 della Costituzione, che dovrebbe permeare la materia dei rapporti finanziari tra lo Stato e le Regioni ad autonomia speciale, sia il principio di ragionevolezza, poiché l'accantonamento, disposto a favore dello Stato, finirebbe per operare immediatamente ed illimitatamente nel tempo, in violazione dell'articolo 3 Cost. e, corrispondentemente, delle descritte prerogative regionali. Anche la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia denuncia la predetta norma per violazione dell'autonomia regionale finanziaria ed organizzativa, in specie con riferimento alla gestione del servizio sanitario, per lesione del principio dell'accordo che dovrebbe presiedere ai rapporti finanziari tra Stato e Regione, nonché della procedura di revisione dello statuto e delle norme finanziarie di esso. Analoghe censure sono svolte dalle Province autonome di Bolzano e di Trento, che denunciano la lesione dell'autonomia organizzativa e finanziaria provinciale, nonché il contrasto con le disposizioni statutarie che prevedono in modo

esaustivo le forme di concorso delle Province autonome agli obiettivi di finanza pubblica statale e che affidano ad un accordo bilaterale a carattere paritario con lo Stato la definizione dei rapporti finanziari con lo stesso. Quanto alla Regione siciliana, essa contesta che l'articolo 1, comma 481, escludendola dalle procedure d'intesa, previste per la determinazione del concorso delle Regioni ad autonomia speciale alla riduzione del fabbisogno finanziario del Servizio sanitario nazionale, viola il principio costituzionale di leale collaborazione che deve presiedere e regolare i rapporti tra gli enti che costituiscono la Repubblica. Tale norma, inoltre, determinando la riduzione del livello di concorso statale alle spese sanitarie, influirebbe sul livello delle prestazioni sanitarie della Regione siciliana e sulla possibilità della stessa di esercitare le relative funzioni amministrative, rendendo ben più gravoso il raggiungimento degli obiettivi già concordati con lo Stato in sede di Piano di rientro sanitario.

Nelle more del giudizio, le Regioni autonome Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Friuli-Venezia Giulia e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno raggiunto con lo Stato accordi in materia di finanza pubblica. Ne è seguita, da parte di tali ricorrenti, la rinuncia ai ricorsi. Tale rinuncia è stata accettata dal Presidente del Consiglio dei ministri con riguardo ai giudizi promossi dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e dalle Province autonome. Ai sensi dell'articolo 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la Corte dichiara l'estinzione dei processi relativi ai predetti giudizi. In difetto di accettazione della rinuncia, va, invece, dichiarata, secondo la Corte costituzionale, la cessazione della materia del contendere con riferimento al giudizio promosso dalla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. In base alla giurisprudenza di questa Corte (sentenze n. 82, n. 77, n. 75 e n. 46 del 2015), la dichiarazione di rinuncia, pur non accettata dalla parte resistente, comporta la cessazione della materia del contendere, ove, anche alla luce della condotta delle parti, non emerga alcun interesse a che la questione sia decisa. Nel caso di specie, la rinuncia ai ricorsi fa seguito ad un accordo siglato con il Governo e figurava tra gli obblighi della Regione e delle Province autonome stipulanti.

La Regione siciliana, sebbene abbia raggiunto un analogo accordo con lo Stato, non ha rinunciato al ricorso, la Corte procede pertanto ad esaminare nel merito il ricorso.

Come già accaduto con riguardo alle medesime censure decise con la sentenza n. 125 del 2015, rivolte a disposizioni dal contenuto prescrittivo dello stesso tenore, la ricorrente sostiene che la riduzione del fabbisogno sanitario e del relativo finanziamento interferirebbe con l'attuazione del Piano di rientro sanitario cui essa è soggetta. Sono evocati non già parametri finanziari, ma statutari, relativi alla potestà legislativa regionale ed alle corrispondenti funzioni amministrative in materia di igiene e sanità pubblica e di assistenza sanitaria, accanto al principio di leale collaborazione. Secondo la Corte, la pretesa violazione del principio di leale collaborazione è desunta dalla mancata previsione, per la sola Regione siciliana di procedure d'intesa previste per la determinazione del concorso delle Regioni ad autonomia speciale alla riduzione del fabbisogno finanziario del Servizio sanitario nazionale. Inoltre, nessun argomento è impiegato per dimostrare come la norma censurata, che si correla all'adozione di misure di contenimento dei costi sanitari forieri di una riduzione di spesa, possa ostacolare l'attuazione del Piano di rientro, volto al riequilibrio del Servizio sanitario regionale. La Corte ha già avuto occasione di rilevare che *“tale pretesa interferenza ben avrebbe potuto essere argomentata in maniera chiara dalla Regione, considerate le prescrizioni dettate dall'art. 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) in ordine al rapporto tra spese sanitarie e disciplina del bilancio*

regionale, in modo da garantire un'esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del proprio servizio sanitario regionale, al fine di consentire la confrontabilità immediata fra le entrate e le spese sanitarie iscritte nel bilancio regionale e le risorse indicate negli atti di determinazione del fabbisogno sanitario regionale standard (sentenza n. 51 del 2013, pronunciata proprio nei confronti della Regione siciliana) (sentenza n. 125 del 2015)". Nonostante tale richiamo, tuttavia, nel ricorso in esame non c'è traccia di un simile itinerario argomentativo. Pertanto, la Corte costituzionale ritiene che le argomentazioni svolte dalla ricorrente a sostegno dell'impugnazione "non raggiungono quella soglia minima di chiarezza e completezza cui è subordinata l'ammissibilità delle impugnative in via principale (ex plurimus, sentenza n. 312 del 2013) (sentenza n. 88 del 2014)".